



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - dr. ssa Rosaria Papa | - Presidente - |
| - dr. Sergio Gallo | - Consigliere - |
| - dr.ssa Paola Martorana | - Consigliere relatore - |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 (appello avverso sentenza n. 2723/2018, emessa, nella causa iscritta al n. R.G. 500077/2013, dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 12/12/2018), riservata in decisione all'udienza del 12 gennaio 2022, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente

TRA



Giudice di prime cure - dopo aver rilevato che qualsiasi intervento umano di modificazione dello stato dei luoghi può dar luogo ad una servitù di veduta laddove le opere oggettivamente considerate consentano ad una persona di media costituzione fisica di godere di un comodo affaccio sul fondo vicino altrui, a nulla rilevando la presenza di un dislivello tra i fondi, ed essendo determinante l'attività di innovazione della preesistente situazione- evidenziava che nel caso di specie non era in contestazione l'esistenza della ringhiera in legno e che la prova testimoniale, mediante l'escussione dei testi [REDACTED] e [REDACTED] aveva consentito di accertare che la stessa era stata costruita negli anni 2011-2012, cosicché non poteva ritenersi acquisito per usucapione il relativo diritto di servitù.

2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2019, ha spiegato appello [REDACTED] deducendo a sostegno tre motivi. Con tali censure la parte appellante ha in particolare inteso impugnare la sentenza di primo grado: 1) per non aver accolto l'eccezione di improcedibilità del giudizio di primo grado, in ragione della costituzione tardiva dell'attore; 2) in ordine alla "pronuncia di eliminazione della ringhiera in legno posta a confine"; 3) per "la gestione delle spese di lite" operata dal primo giudice.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 novembre 2019, si è costituito in giudizio de [REDACTED] che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2019, risultando rispettato il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. - nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, successiva alla novellazione di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2013 - decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata intervenuta in data 12 dicembre 2018.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Merita in primo luogo di essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui si addebita al primo Giudice l'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità del

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6 bdfb9 df772 d99 be b6c 5e39 e5c6eb
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7 bbfaf 3a32 6d029 1ce f632c 5e8 b9b
Firmato Da: MARTORANA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3909 b7 bfb0d 02dc b08 d6 b66 bea6 9f8a2



giudizio di primo grado, per essere la costituzione dell'attore intervenuta in data 28 gennaio, e cioè in violazione del termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., che dovrebbe decorrere, a dire della parte impugnante, dalla consegna dell'atto introduttivo all'ufficiale giudiziario per la notificazione, intervenuta in data 14 gennaio 2013.

La prospettazione della parte impugnante, invero, trascura di considerare che il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, con il riferimento, per il primo, a quello della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. (Cass. sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017 (Rv. 644440 - 01); nella fattispecie, sovrapponibile a quella in esame, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il computo della data di iscrizione della causa a ruolo effettuato dal giudice di merito dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario; Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 18758 del 28/07/2017).

Se è vero, infatti, che l'iscrizione a ruolo della causa, ove l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina") (Cass., sez. un., 18/05/2011, n. 10864), deve nondimeno ribadirsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. e, per il giudizio di primo grado, dell'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo (anche di appello) nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. n.1662/2016; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783; Cass. 11/05/2007, n. 10837).



Al riguardo si evidenzia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, nel generalizzare il principio accolto con la sentenza n. 477 del 2002, ha rilevato che *"risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti"*.

Poiché il termine fissato dall'art. 165 c.p.c. e dall'art. 347 c.p.c., per l'appellante, ai fini della costituzione è, nella sostanza, un termine "a favore" della controparte, è di tutta evidenza, secondo il condivisibile assunto del Giudice di legittimità (cfr., in termini, Cass. n. 1662/2016) che il termine per il deposito dell'atto ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo decorra soltanto dal perfezionamento della notifica per il destinatario e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che integra solo il momento di perfezionamento per il notificante (Cass., sez. un., ord. int., 13/01/2005, n. 458; in riferimento al termine per il deposito del ricorso per cassazione v. Cass. 20/04/2010, n. 9329 e Cass. 26/02/2008, n. 4996, già citate).

Pertanto, essendo decorso tra il perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di [REDACTED] intervenuta il 22 gennaio 2013, e l'iscrizione a ruolo della causa, intervenuta il 28 gennaio 2013, un lasso temporale inferiore a dieci giorni, il primo motivo di impugnazione non può che essere disatteso.

6. Né merita miglior sorte il secondo motivo di impugnazione, teso a protestare l'erroneità della sentenza gravata per aver accolto *l'actio negatoria servitutis*, proposta dall'odierno appellato, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di veduta dal fondo, in



posizione sopraelevata, dell'appellante, con conseguente condanna di [REDACTED] alla rimozione della ringhiera in legno idonea a consentire l'affaccio.

A dire dell'impugnante, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel delibare tale domanda, non avrebbe adeguatamente considerato che il fabbricato di proprietà [REDACTED] era nello stato di fatto attuale sin dagli anni ottanta, epoca in cui erano state anche realizzate le aree esterne.

In particolare, dal grafico originale, allegato all'estratto di mappa del 24.10.1987, era rilevabile sia la pianta del fabbricato che delle strutture esterne; in tale rappresentazione grafica, poteva notarsi come al confine tra la proprietà [REDACTED] e la proprietà [REDACTED] vi fosse una linea continua indicativa del confine ed una linea tratteggiata tesa ad individuare la recinzione esistente, posta a protezione degli astanti per impedire di precipitare nel sottostante fondo del [REDACTED] stante uno sbalzo di quota di diversi metri.

Del resto, il primo giudice non aveva considerato che una servitù di veduta dal fondo [REDACTED] al fondo [REDACTED] veniva esercitata dalla data di costruzione del fabbricato, attraverso le finestre aperte sulla sua facciata.

Peraltro, il primo Giudice aveva tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni testimoniali dei testi [REDACTED] e [REDACTED] sebbene i testi addotti dall'appellato non avessero mai avuto accesso diretto al fondo dell'impugnante, avendo osservato i luoghi dal sottostante fondo [REDACTED]

Invero, i testi indicati dal [REDACTED] avevano riferito della costruzione nella zona in contestazione di paletti in legno e in ferro, ove erano state messe a dimora delle viti.

I rilevi svolti dall'impugnante con il secondo motivo non possono essere condivisi, non apparendo idonei a mutare il segno della sentenza di primo grado.

A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nello scrutinio della fattispecie devoluta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito nella sentenza gravata nel

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6bdfb9df772d99be16c5e39e5c6eb
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7bba63a326d0291ce1632cc5e8169b
Firmato Da: MARTORANA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3909b7bfbb0d2dcbb8d6b66bea69f6a2



disattendere l'eccezione di usucapione della servitù di veduta formulata dalla parte oggi appellante.

Invero, la sentenza gravata, nell'affermare che la semplice esistenza di un fondo sopraelevato, senza che vi sia un parapetto che consenta l'affaccio sul fondo vicino, esclude l'obbligo di distanziarsi ai sensi dell'art. 905 c.c., e dunque l'esistenza di una veduta, rilevando per converso gli interventi umani atti a modificare lo stato dei luoghi, nel senso di favorire la possibilità di affaccio, integra applicazione della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.

Con ripetute pronunce, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di distanze per l'apertura di vedute e balconi, la semplice esistenza di un terreno sopraelevato, senza che vi sia un parapetto che consenta l'affaccio sul fondo del vicino, esclude l'obbligo di distanziarsi dal fondo predetto ai sensi dell'art. 905 cod. civ. Tuttavia, deve ritenersi rilevante al fine di favorire la possibilità di affaccio l'attività di innovazione della preesistente situazione tra i fondi, tale da determinare un diverso rapporto con il muro confinario. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 12497 del 19/07/2012; nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il proprietario del fondo posto a quota inferiore fosse portatore di un interesse tutelabile all'eliminazione di un "inspicere" già in precedenza possibile, rilevando come lo spianamento e l'elevazione del dislivello avessero, piuttosto, consentito al vicino l'avvicinamento al muro di cinta, dapprima impedito, così dando luogo ad una situazione compatibile in astratto con l'esercizio di una servitù di veduta per opera dell'uomo).

Quindi, la semplice esistenza di un terreno sopraelevato posto a confine, senza che vi sia un parapetto che consenta l'affaccio sul fondo del vicino, esclude la ricorrenza dell'affaccio, che può essere esercitato solo con la costruzione di tale protezione (cfr. Cass. 23572/2007) in quanto è la posizione sopraelevata dello sporto, del balcone e del lastrico solare a render necessario il parapetto (Cass. 6576/2005; Cass. 7267/2003).

Ciò posto, è peraltro evidente, come pure precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. 2, Sentenza n. 10167 del 09/05/2011), che nel delibare la idoneità del parapetto a permettere di guardare nell'altrui fondo obliquamente e lateralmente, ritorna ad



essere importante la posizione reciproca delle due proprietà, tale che, se quella dalla quale si esercita la veduta è sopraelevata rispetto a quella che ne è assoggettata, la *prospectio* ed a maggior ragione la *inspectio* ne possono risultare agevolate anche senza l'apporto determinante di un parapetto ad altezza "normale", potendo non essere necessario che la parte si appoggi al manufatto di protezione al fine di esercitare la visione circolare all'intorno pur in presenza di fondi a dislivello.

Facendo applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, appaiono corrette le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e del testimoniale in atti.

Se è vero infatti che il nominato c.t.u. ha accertato - con valutazione che l'appellante non ha mostrato di censurare, invocando per converso l'omogeneità della protezione attuale rispetto a quella presente fin dall'epoca di erezione del fabbricato - l'idoneità dell'attuale ringhiera in legno, ampiamente rappresentata nei rilievi fotografici allegati alla relazione di consulenza tecnica, a consentire l'affaccio (cfr. pag. 3 della c.t.u.), dal testimoniale in atti può agevolmente inferirsi che l'apposizione di tale ringhiera integra una modificazione dello stato dei luoghi, intervenuta in epoca infraventennale.

E' pacifico infatti che possono essere oggetto di usucapione le sole servitù apparenti, ovvero quelle esercitate con opere visibili e permanenti a tale scopo, in quanto solo attraverso atti suscettibili di essere percepiti all'esterno può manifestarsi l'esercizio fattuale del possesso qualificato.

Orbene, anche all'esito di un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, sia di natura tecnica che di tipo testimoniale, deve escludersi che la parte oggi appellante abbia assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, ai sensi dell'art. 2697, 2° comma, c.c., in ordine al maturarsi della fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'invocata servitù di veduta.

Segnatamente, secondo quanto accertato dall'ausiliario, ing. [REDACTED] tra i due fondi confinanti - [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo in posizione sopraelevata rispetto al primo - esiste un muro di contenimento in tufo, edificato nel marzo del 1984, che si estende in base a quanto rilevato dal CTU per circa 44,50 metri con un'altezza variabile tra 1.30 metri e un massimo di 3.80 metri.

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6bdfb9df772d99be66c5e39e5c6eb
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7bba63a326d0291ce1632cc5e8169b
Firmato Da: MARTORANA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3909b7bfbb0d2dcbb8d6b66bea69f6a2



Al di sopra del muro di divisione risulta posizionata la ringhiera in legno che, come pure chiarito dall'ausiliario, oltre a svolgere una "funzione di protezione per cadute dall'alto dalla proprietà convenuta a quella attorea" consente l'affaccio nel fondo [REDACTED] [REDACTED] (pag. 3 della relazione di consulenza tecnica).

Se, dunque, appare irrilevante, che la veduta potesse esercitarsi da altre aperture presenti sulla facciata del fabbricato [REDACTED] risulta dalle deposizioni testimoniali la collocazione della ringhiera in contestazione in epoca recente, tra il 2011 ed il 2012, rispetto all'epoca di instaurazione del giudizio, risalente all'anno 2013.

Invero, secondo quanto può agevolmente desumersi dal testimoniale in atti, ivi comprese le deposizioni rese dai testi indicati dalla parte appellante, al momento della costruzione del muro e negli anni successivi, non era stata collocata alcuna ringhiera, idonea a consentire l'affaccio, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza .

Segnatamente il teste [REDACTED] [REDACTED] escusso all'udienza del 24.9.2014, ha riferito di essersi recato presso il fondo [REDACTED] al tempo della edificazione del muro, nell'anno 1984, "per scaricare materiale edile" e che continua a recarsi periodicamente sui luoghi di causa, con una frequenza di due o tre volte al mese, per "scaricare della legna", precisando che, dopo qualche mese dalla realizzazione del muro, aveva notato che, "sulla sommità del muro" erano stati "posti dei paletti in legno con sovrastante bacchetta di ferro" ed "erano state messe a dimora delle viti".

Il teste [REDACTED] [REDACTED] indicato dal medesimo appellante ed escusso all'udienza del 3 marzo 2015, ha dichiarato di aver collaborato alla costruzione del muro in questione, nel 1981/1982, riferendo del posizionamento, dopo circa due anni, di alcuni "pali in legno per le viti" e in seguito "dei pali in ferro ad un'altezza di 80 cm da terra al fine di non far passare i figli del [REDACTED] che all'epoca erano piccoli".

Da ultimo, il teste [REDACTED] [REDACTED] indicato anch'egli dalla difesa di [REDACTED] [REDACTED] non ha citato alcuna ringhiera o parapetto. Al contrario, ha dichiarato che "nel periodo in cui ha realizzato il muro, sono stati apposti dei pali in legno per le viti" ed anche "dei pali in ferro in orizzontale e in verticale al fine di creare una protezione per non far cadere i figli del [REDACTED] che all'epoca erano bambini".

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6 bdfb9 dff72 d99 be b6c 5e39 e5c6eb
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7 bbf6f3a32 6d029 1ce f632c 5e8 b9b
Firmato Da: MARTORANA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3909 b7 bfb0d02dc b08 d6 b66 bea6 9f8a2



Tali deposizioni, difformemente da quanto dedotto dall'appellante, non appaiono in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte appellata, valorizzate dal Tribunale, che hanno riferito della installazione della ringhiera in epoca recente, e sicuramente non in tempo utile ai fini del decorso del termine ventennale di usucapione.

In particolare, mentre il teste ██████████ recatosi sui luoghi di causa fra il settembre e il novembre 2011, in qualità di geometra, per realizzare una verifica dei confini, ha affermato che in tale occasione non risultava ancora collocata la ringhiera per cui è controversia; il teste ██████████ che, al fine di effettuare dei lavori elettrici, si trovava presso il fondo ██████████ nel 2008/2009, ha riferito di non aver visto in tale occasione alcuna ringhiera, che compariva però al suo ritorno, circa due anni prima della deposizione testimoniale (avvenuta il 24.9.2014), allorquando aveva modo di notare “una ringhiera con passamano in legno” .

Appare evidente, dal tenore complessivo delle deposizioni testimoniali, che fino al più recente intervento modificativo, integrato dall'apposizione della ringhiera in legno con passamano, il muro di confine era sovrastato da una struttura, integrata da pali in legno e in ferro, ove venivano messe a dimora delle viti.

Trattasi di barriera- rappresentata nella quarta delle fotografie allegate alla produzione di primo grado di ██████████ - che era senz'altro munita di una funzione di delimitazione della platea, oltre che di protezione dalle cadute, ma che tuttavia, difformemente da quanto affermato dalla parte appellante e, inattendibilmente, dai testi ██████████ e ██████████ non poteva reputarsi idonea a consentire un comodo affaccio nella proprietà aliena, non potendo certamente considerarsi agevole un affaccio dove sono presenti viti rampicanti, e pali in legno e ferro funzionali alla relativa coltivazione.

E' quindi da escludere che, prima del posizionamento della ringhiera in legno, fosse consentito al ██████████ il comodo affaccio sul fondo ██████████ essendo evidente, al di là dell'altezza variabile della barriera correlata all'espandersi delle viti (cfr fotografia n.4), l'esposizione ai pericoli e disagi più comuni, come la possibilità di ferirsi o sporcarsi nel tentativo di sporgersi.

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6bdfb9df772d99be66c5e39e5c6eb
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7bbfa63a326d0291ce1f332c5e8169b
Firmato Da: MARTORANA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3909b7bfbb0d2dcbb8d6b66bea69f8a2



Pertanto, non appare configurabile, nel periodo temporale che precede l'installazione della ringhiera in legno, una situazione possessoria che giustifichi l'usucapione del diritto di servitù di affaccio; il possesso *ad usucapionem* del diritto di servitù, iniziato solo con la costruzione della ringhiera, è stato poi tempestivamente interrotto con la contestazione del diritto operata con l'introduzione del giudizio di primo grado, dovendo pertanto escludersi l'acquisto a titolo originario per il mancato decorso del termine ventennale.

Ovviamente, l'intervenuta condanna all'eliminazione della ringhiera, contenuta nella pronuncia gravata, è funzionale all'eliminazione dello stato di fatto integrante esercizio del diritto di veduta, ma non preclude all'impugnante, nell'ambito della doverosa attività di ripristino dello stato dei luoghi, l'allocatione di manufatti muniti di una mera funzione protettiva e di delimitazione della platea, conformi alle norme di legge, che non siano volti a consentire l'affaccio nei termini finora esposti.

7. Parimenti infondato, infine – salvi i rilievi di seguito svolti- è il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della condanna alle spese di lite, deducendo che, essendo state rigettate due delle tre domande proposte dall'attore [REDACTED] [REDACTED] *“opportunità avrebbe voluto quanto meno la compensazione delle spese di lite, ovvero una riduzione ad un terzo di quanto liquidato”*.

In argomento vale in primo luogo richiamare il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11329 del 26/04/2019).

Pertanto, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, sebbene con motivazione non perspicua perché eccessivamente sintetica, risulta aver tenuto conto della parziale soccombenza del [REDACTED] [REDACTED] avendo affermato che *“le spese seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo”*, provvedendo poi, in dispositivo,



a porre le spese di c.t.u. a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà e a liquidare i compensi in favore dell'attore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nell'importo di € 2.500,00, ampiamente inferiore ai valori medi - previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, indicato dal medesimo appellante, con riferimento a tutte le fasi in cui il giudizio si è svolto - pari ad € 4.835,00.

Trattasi, pertanto, di liquidazione che si sottrae alle censure che la parte impugnante pretende di muoverle.

Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione non può che essere integralmente rigettata, con conseguente conferma della sentenza gravata.

9. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione agli avv. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] dichiaratisi anticipatari.

10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2723 del 2018, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato, che liquida nell'importo di € 3.777,00 per compenso



professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv. [REDACTED] e [REDACTED] dichiaratisi anticipatari;

3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott.ssa Paola Martorana

dott. ssa Rosaria Papa

